

Ordine di Servizio

L'entrata in vigore del Regolamento delle Attività Istituzionali il 01/01/2004, ha posto all'attenzione di tutti, utenti ed operatori del settore, una serie di problematiche e nodi interpretativi che i Servizi appartenenti all'Area Istituzionale hanno approfondito e formalizzato nel presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che intende fornire le soluzioni giuridico – operative.

Art.2 Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza

a) Devono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti che operano, anche solo in parte, sul territorio nazionale; il diritto all'iscrizione ed alla contribuzione si acquisisce con carattere permanente.

b) E' fatto salvo in ogni caso il diritto acquisito all'iscrizione ed alla contribuzione per gli agenti già iscritti alla Fondazione alla data del 31 dicembre 2003;

Art.3 Modalità di iscrizione e cessazione

Comma 2: il preponente straniero che si avvale di agenti operanti in Italia è obbligato all'iscrizione degli stessi alla Fondazione (art.2); il termine "intenda" deve essere interpretato nel senso di "si accinge a" e non come espressione di una facoltà.

Comma 4: la dichiarazione sottoscritta dagli agenti illimitatamente responsabili operanti in forma associata, relativa alle quote di ripartizione dei contributi, deve essere conforme e corrispondente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 6, e precisamente:

a) In misura uguale alle quote sociali, ove la ripartizione degli utili all'interno della società avvenga con criterio proporzionale alle quote sociali;

b) In misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili ove il contratto sociale contempli un diverso criterio di ripartizione;

c) Nell'ipotesi di mancata precisazione sui criteri di ripartizione degli utili, i contributi saranno ripartiti in eguale misura fra tutti i soci illimitatamente responsabili.

Art.4 Aliquote contributive

Comma 6: La parte in cui prevede che "eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia, ai fini contributivi, dal primo gennaio dell'anno successivo", deve intendersi riferita alle sole ipotesi di modifica delle quote sociali o delle quote di ripartizione degli utili tra gli stessi soci, fermo restando l'obbligo dell'adempimento contributivo.

Art.17 Pensione di vecchiaia anticipata

Comma 2: in merito alla modifica dell'aliquota di riduzione in caso di ripresa dell'attività da parte del titolare di una pensione di vecchiaia anticipata, che al momento della presentazione della relativa domanda aveva dichiarato di avere definitivamente cessato tutti i rapporti di agenzia, occorre fare un distinguo tra più ipotesi:

1) qualora venga accertato che l'agente ha dichiarato il falso e quindi non ha mai cessato l'attività lavorativa, sul trattamento pensionistico verrà applicata l'aliquota di riduzione più alta sin dalla decorrenza iniziale della pensione, con conseguente recupero delle somme percepite indebitamente;

2) qualora l'agente abbia effettivamente cessato i rapporti di agenzia all'atto del pensionamento anticipato, ma riprenda successivamente l'attività, a decorrere dalla data in cui sono ripresi i rapporti lavorativi sarà applicata l'aliquota di riduzione più alta, con riferimento agli anni di anticipazione residui (es. per un pensionamento con 4 anni di anticipazione e cessazione dell'attività lavorativa l'aliquota da applicare è 12,12%; nel caso di ripresa dell'attività lavorativa dopo due anni, l'aliquota da applicare è del 18% e non del 36%);

3) qualora l'agente riprenda a lavorare dopo avere raggiunto l'età per la pensione ordinaria (65° o 60° anno di età) rimarrà invariata l'aliquota di riduzione originaria.

Relativamente all'iter procedurale previsto per le istanze di pensione di vecchiaia anticipata, viene di seguito specificato il modus operandi cui si atterrà la Fondazione:

a) L'Agente presenta la domanda di pensione di vecchiaia anticipata con contestuale richiesta di applicazione della penalità ridotta;

b) L'Enasarco verifica, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato (requisiti anagrafici e contributivi, con l'eccezione della sola cessazione di attività) ed immediatamente comunica all'Agente la sussistenza in capo al medesimo dei suddetti requisiti;

c) L'Enasarco congela il pagamento della pensione per un periodo massimo di dodici mesi, in attesa della documentazione attestante la cessazione effettiva di tutte le prestazioni di lavoro (copia delle lettere di disdetta) e di quella comprovante la chiusura della sua posizione operativa presso il Registro imprese della Camera di Commercio competente;

d) alla ricezione di detta documentazione, l'Enasarco liquida la pensione con penalità ridotta e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al dì della domanda, corrispondendo in un'unica soluzione i ratei maturati da tale data.

Art.18 Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza

Al fine di agevolare gli iscritti nella prassi procedurale, equivale all'invio a mezzo raccomandata A.R. della domanda di pensione, la presentazione della stessa anche a mano, con rilascio di ricevuta per avvenuta ricezione, presso gli uffici della Fondazione.

Art.20 – 21 Pensioni d'inabilità e di invalidità

Qualora l'evento invalidante si verifichi prima dei 40 anni di età del pensionando, verrà comunque applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente ai 40 anni (come da tabella allegata al Regolamento).

Art.26 Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta

Per i trattamenti pensionistici ai superstiti eventuali supplementi saranno liquidati su richiesta degli stessi.

Il comma 1 dell'art.26 prevede la reversibilità di tutti i trattamenti pensionistici diretti erogati dalla Fondazione .

Alle pensioni indirette, in analogia a quanto previsto per le pensioni di inabilità ed invalidità, qualora il decesso si verifichi prima dei 40 anni di età dell'agente, si applicherà il coefficiente di trasformazione corrispondente ai 40 anni (come da tabella allegata al Regolamento).

Art.29 Trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità – Cumulo

Al fine di consentire il calcolo dei trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità i beneficiari sono tenuti ad inviare la loro dichiarazione dei redditi individuale.

Art.35 Debiti degli iscritti

La Fondazione può recuperare eventuali crediti nei confronti degli iscritti anche mediante trattenute, non superiori ad un quinto, sulle pensioni erogate sulle pensioni erogate. La norma prevede, altresì, che le somme dovute alla Fondazione per prestazioni indebitamente percepite siano gravate da interessi legali. In merito alla decorrenza degli interessi legali vale il disposto di cui all'art. 2033 del C.C. e cioè dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della richiesta. Le trattenute sulla pensione non supereranno le 36 rate; per la parte eccedente, sarà richiesta all'interessato la restituzione del debito residuo in unica soluzione, con possibilità per il debitore di chiedere l'ammissione al beneficio di una ulteriore rateizzazione in 36 mensilità.

Art.36 Trasferimento dei contributi.

Comma 1: gli agenti che, per effetto di mutamento dell'attività professionale, siano obbligati ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, possono chiedere il trasferimento a favore di quest'ultimo dei contributi versati, in misura non superiore al 30%, qualora non possano in alcun modo acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione.

Il dettato del presente articolo non era previsto nella previgente normativa.

Art.38 Sanzioni.

Rispetto al previgente Regolamento è stata introdotta una novità, rappresentata dalla previsione di cui al punto 1, lettera b), finalizzata ad evitare l'applicazione della più grave sanzione - tuttora prevista alla lettera c) dello stesso articolo - nei casi di comportamenti delle ditte preponenti meritevoli di positiva considerazione.

In particolare, la sanzione di cui al punto 1 lettera b) si applica nei seguenti casi:

- evasioni connesse a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, accertate dalla Fondazione, calcolando la sanzione alla data dell'accertamento del debito e sempre che il pagamento dei contributi e delle sanzioni sia effettuato contestualmente ed entro trenta giorni dalla data di notifica;
- regolarizzazione spontanea, mediante pagamento dei contributi dovuti, oltre i dodici mesi dalla scadenza prevista, sempre che la ditta provveda al pagamento delle sanzioni entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse.

Roma, 22 aprile 2004

Il Direttore Generale
(Dott. Carlo F. Maggi)